

**UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO**

in collaborazione con

**AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO**

**Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione**

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

Maggio - Giugno 2023

**A cura di:**

Martina Flamini

Julia Hasani

Tecla Prezezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

# INDICE

<b>1. QUESTIONI SOSTANZIALI</b> .....	4
1.1. Status di rifugiato .....	4
1.1.2. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale.....	4
1.2. Protezione sussidiaria.....	4
1.2.1. Pericolo di tortura o trattamento inumano o degradante .....	4
1.3. Minori stranieri non accompagnati .....	5
1.4. Protezione complementare .....	6
1.4.1. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva .....	6
1.4.2. Giudizio di comparazione .....	7
1.4.3. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa .....	9
<b>2. QUESTIONI PROCEDURALI</b> .....	12
2.1. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente .....	12
2.2. Le fonti d'informazione qualificate C.O.I.....	14
2.3. Le procedure accelerate .....	15
2.3.1. Le domande reiterate .....	15
2.4. Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) .....	16
2.5. Questioni di ammissibilità e procedibilità del ricorso .....	17
2.6. Rito applicabile .....	19
2.7. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente.....	22
<b>3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO</b> .....	23
3.1. Espulsione amministrativa.....	23
3.1.1. Il provvedimento di espulsione .....	23
3.1.2. Questioni procedurali .....	24
3.2. I casi di inespellibilità.....	25
3.3. La tutela dell'unità familiare.....	26
3.3.1. Vita privata e familiare .....	26
3.3.2. Ricongiungimento familiare .....	27
3.3.3. Permesso di soggiorno per motivi familiari.....	28
3.4. Trattenimento .....	29
3.4.1. Convalida del trattenimento .....	29
3.4.2. Proroga del trattenimento .....	30

# 1. QUESTIONI SOSTANZIALI

## 1.1. Status di rifugiato

### 1.1.2. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale

- Sez. 1, Ordinanza n. 16243/2023 ud. 25/05/2023, dep. 08/06/2023 - Rel. Scotti, Pres. Valitutti non massimata  
[ricorrente nigeriana - indici di tratta - valutazione di credibilità - cooperazione istruttoria]

Nella decisione in esame, relativa ad un ricorso proposto da una donna nigeriana, ritenuta vittima di tratta di esseri umani, finalizzata allo sfruttamento della prostituzione (statuizione sulla quale si era formato il giudicato), la S.C., espressamente richiamando i principi affermati nella sentenza n. 676 del 12.1.2022, sotto il profilo probatorio, ha ribadito che: *“al fine di verificare la sussistenza di una condizione di soggezione a tratta a fini di sfruttamento sessuale, poiché alcuni degli elementi caratteristici delle dichiarazioni di chi si trovi in questa situazione sono la contraddittorietà e la frammentazione del contenuto del racconto, anche a causa di una latente condizione di timore, la credibilità della storia (che opera ad un tempo sul piano dell'allegazione e della prova dei fatti) deve essere valutata dal giudice di merito verificando, da un lato, la rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile alla richiedente asilo, dall'altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta, da valutarsi alla luce dei criteri interpretativi indicati in proposito nelle linee guida elaborate dall'U.N.H.C.R.”.*

## 1.2 Protezione sussidiaria

### 1.2.1. Pericolo di tortura o trattamento inumano o degradante

- Sez. L, Ordinanza n. 11393/2023, ud. 28/01/2022, dep. 02/05/2023 – Rel. Leo, Pres. Tria non massimata  
[ricorrente ghanese - violenza domestica]

La S.C. ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Venezia che aveva escluso che il richiedente – fuggito dal paese di origine per timore di essere ucciso dallo zio paterno che, dopo la morte del fratello (padre del rifugiato), si era impossessato della piantagione di cacao oggetto di eredità, senza che le forze di polizia, avvisate, intervenissero a dirimere la questione – potesse beneficiare dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché che allo stesso potesse essere concessa la protezione umanitaria per l'insufficienza dell'integrazione e per la mancanza di una situazione soggettiva di vulnerabilità. La S.C. ha rilevato in particolare che questa Corte ha affermato che *“in tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (Cass. n. 23017 del 2020)”* rilevando che nel caso di specie *“pure dando atto della denuncia alla polizia da parte del*

*richiedente della prevaricazione dello zio, senza alcuna tutela dalle forze dell'ordine, la Corte territoriale non ha tuttavia proceduto ad alcun accertamento in merito; essa ha così violato l'obbligo di valutazione dal giudice della domanda di protezione internazionale per equiparazione, in applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, delle situazioni di persecuzione o danno grave di cui sono responsabili lo Stato ovvero i partiti o le organizzazioni che lo controllano a quelle determinate da soggetti non statuali, nel caso in cui l'organizzazione statale o le organizzazioni internazionali non possano o non vogliano fornire protezione (Cass. 30 agosto 2019, n. 21883; Cass. 15 gennaio 2020, n. 45), tanto più ove si tratti di atti di violenza domestica che - così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentale - possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", sempre se risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (vedi, Cass. n. 23017 citata nonché, successivamente, Cass. n. 32465 del 2021 e Cass. n. 40907 del 2021)".*

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. L, Ordinanza n. 11430/2023, ud. 07/12/2021, dep. 02/05/2023 - Rel. Leo, Pres. Tria
- ⇒ Sez. L, Ordinanza n. 11474/2023, ud. 28/01/2022, dep. 03/05/2023 - Rel. Leo, Pres. Tria
- ⇒ Sez. L, Ordinanza n. 11523/2023, ud. 16/11/2021, dep. 03/05/2023 - Rel. Leo, Pres. Tria

- Sez. L, Ordinanza n. 18188/2023, ud. 01/07/2021, dep. 26/06/2023 – Rel. Leo, Pres. Tria non massimata  
[ricorrente originario del Bangladesh - debiti - differenza schiavitù per debiti e motivi economici]

Nella decisione in esame, la Corte si sofferma sulla differenza tra la condizione di chi fugge dal paese d'origine (nel caso in esame, il Bangladesh), per timore di essere ridotto in schiavitù in conseguenza dei debiti contratti e quella di chi, invece, migra per quelle che la Corte indica come "ragioni economiche". In particolare, la S.C. ha accolto il ricorso avverso il decreto impugnato ritenendo che *"il Tribunale non ha adempiuto all'obbligo di cooperazione istruttoria sui riflessi di "asservimento" personale per i debiti contratti in Bangladesh, tale da attingere la soglia della "riduzione in schiavitù per debiti", così da costituire presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto causa in esso di pericolo di persecuzione, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali; ed essa si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l'espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona; con la conseguenza che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d'ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29142; Cass. 20 dicembre 2021, n. 40912; Cass. 18 marzo 2022, n. 8959)".*

### 1.3. Minori stranieri non accompagnati

- Sez. L, Ordinanza n. 12253/2023, ud. 28/01/2022, dep. 09/05/2023 – Rel. Leo, Pres. Tria non massimata  
[ricorrente gambiano - fuggito minorenne - violenza domestica - condizioni Paese di origine]

Nel caso di specie il ricorrente ha narrato di essere fuggito, quando era ancora minorenne, per paura che lo zio, al quale era stato affidato dopo la morte del padre, lo costringesse a tornare alla scuola coranica dove lo aveva iscritto nonché per timore delle violenze subite dallo zio a seguito di inserimento, da parte dello zio, nella cerchia della manovalanza dei Marabù islamici.

La Corte di Appello di Perugia ha escluso che al richiedente potesse essere riconosciuto lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria ritenendo che la vicenda avesse una connotazione meramente privata e familiare della vicenda.

La S.C. ha accolto il ricorso ritenendo che *“la Corte territoriale ha, invero, trascurato di svolgere una adeguata attività istruttoria d’ufficio volta ad acquisire informazioni sulle scuole coraniche e sull’eventuale trattamento vessatorio riservato ai giovani ad esse affidati in Gambia, il che avrebbe evidenziato che i timori da lui espressi, di essere nuovamente costretto a frequentare la scuola coranica e quindi a subire trattamenti inumani e degradanti, erano plausibili e fondati; la Corte territoriale non ha indagato la situazione subita dal richiedente di maltrattamento familiare e di sfruttamento presso le scuole coraniche, anche alla luce della minore età alla data di entrata nel territorio italiano, condizione particolarmente tutelata dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo (ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 1991), dall’art. 8 CEDU, dalla Convenzione di Lanzarote del Consiglio di Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e gli abusi sessuali del 2007 (ratificata con legge n. 172 del 2012), dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata con legge n. 77 del 2013)”*.

La S.C. ricordando quanto affermato ai fini della tutela dei minori dall’art. 19 della Convenzione di New York, dall’art. 1 della Convenzione di Lanzarote nonché dagli artt. 1, 4, 5, 26 e 31 della Convenzione di Istanbul ha sottolineato che *“ai sensi dell’art 3, comma 1, lett. b) della Convenzione innanzi citata, l’espressione violenza domestica - come, questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 28349 del 2020; Cass. n. 12333 del 2017) - designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; - nel caso in esame, la Corte di appello ha adottato la decisione impugnata degradando a meri “dissidi circoscritti a un ambito familiare e individuale” la vicenda complessa del richiedente, senza effettuare approfondimenti, mediante consultazione di fonti internazionali accreditate ed aggiornate, sulla realtà delle scuole coraniche in Gambia; la vicenda rappresentata dal ricorrente - segnatamente, la scelta familiare adottata dopo la morte del padre di affidarlo ad una scuola coranica, le vessazioni e le violenze subite, la fuga dalla scuola coranica, dal Gambia verso il Senegal e poi dal Senegal per il timore di essere riaffidato alla anzidetta scuola - avrebbe dovuto essere indagata ex officio non solo sul piano della attendibilità e della coerenza, ma anche su quello più ampio, sociale e culturale proprio della nazione di provenienza, al fine di verificare se ed in che misura il ricorrente avrebbe potuto avvalersi della tutela statale per sottrarsi a condotte improprie, anche alla luce del percorso di integrazione intrapreso in Italia sul piano linguistico e lavorativo”*.

## 1.4. Protezione complementare

### 1.4.1. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva

- Sez. 1, Ordinanza n. 11738/2023, ud. 06/02/2023, dep. 04/05/2023 – Rel. Valentino, Pres. Acierno non massimata  
[ricorrente ghanese - condizioni di salute - cooperazione istruttoria - documentazione non proveniente da struttura pubblica o convenzionata]

Nel caso di specie, il ricorrente in sede di audizione ha prodotto documentazione sanitaria attestante la grave patologia cardiaca di cui è affetto. La S.C., nell’accogliere il ricorso, afferma che *“il Tribunale, però, trascura*

*di valutare il profilo della patologia allegata che può invece, costituire ragione di vulnerabilità soggettiva tutelabile. Il Tribunale dà atto che la patologia è di natura cardiaca, che è stata documentata, ma ritiene del tutto illegittimamente di non poterne tenere conto perché non proveniente da struttura pubblica o convenzionata, così sussumendo la ragione di vulnerabilità esclusivamente all'interno del paradigma del permesso speciale per cure mediche. Il novellato art. 19 c.1.1 conservando espressamente il richiamo della parte dell'art. 5, comma 6, d.lgs n. 286 del 1998 relativo all'osservanza degli obblighi costituzionali ed internazionali, impone di tenere conto ai fini dell'applicazione del principio di non refoulement delle ragioni di vulnerabilità conseguenti ad una patologia documentata tenendo conto altresì dell'età del ricorrente e della lunga permanenza in Italia. Ove la documentazione non sia del tutto idonea il Tribunale è tenuto ad assolvere il proprio dovere di cooperazione istruttoria e chiederne l'integrazione o disporre indagine tecnica, tenuto conto dell'irrelevanza, fuori dello specifico ambito del permesso speciale (ove pure è discutibile) della non provenienza da presidio pubblico della documentazione, non ritenuta non veritiera e incontestatamente proveniente da struttura medico-sanitaria all'esito di valutazione medica."*

- Sez. 1, Ordinanza n. 16064/2023, ud. 25/05/2023, dep. 07/06/2023 - Rel. Scotti, Prs. Valitutti non massimata  
[ricorrente tunisina - rapporto tra tutela anti-espulsiva e protezione complementare - stato di gravidanza]

Nella decisione in esame, la S.C. è tornata ad occuparsi del rapporto tra tutela contro le espulsioni e protezione complementare. In particolare, nell'accogliere il ricorso, la Corte ha precisato che *"il decreto impugnato ha ragionato come se la tutela anti-espulsiva e la protezione complementare di diritto interno, nel caso la protezione speciale applicabile ratione temporis, fossero due compartimenti stagni non comunicanti. Tale tesi è in contrasto con l'orientamento di questa Corte a cui va assicurata continuità. Con la ordinanza della Sez.1, n.18540 del 10.7.2019 (conforme Sez.1, n.12235 del 22.6.2020) è stato affermato che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tra i soggetti vulnerabili di cui all'art. 2, comma 1, lett. h-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b, n. 1, del d.lgs. n. 142 del 2015, rientrano espressamente anche i «genitori singoli con figli minori», sicché, accertata la relativa situazione di fatto, essi hanno diritto di accedere alla detta protezione. Il principio è stato ribadito proprio con riferimento alle donne in stato di gravidanza dall'ordinanza della Sez. 1, n. 22052 del 13.10.2020, secondo la quale in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, lo stato di gravidanza della richiedente e, conseguentemente, anche quella di madre con figlio minore, deve essere valutato ai fini dell'individuazione di una situazione di vulnerabilità, considerato che l'art. 19, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede il divieto di espulsione per le donne in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto e che l'art. 2, comma 11, lett. h) bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, include tra le persone vulnerabili anche le donne in stato di gravidanza ed i genitori singoli con figli minori."*

#### 1.4.2. Giudizio di comparazione

- Sez. 1, Sentenza n. 13759/2023, ud. 20/03/2023, dep 18/05/2023 - Rel. Amatore, Pres. Acierno massimata  
[ricorrente nigeriano - allegazione del radicamento in Italia - deduzioni su recisione dei legami col Paese d'origine o sulle condizioni politico-sociali - accertamento sul punto del giudice di merito]

**In tema di protezione cd. complementare, l'onere di allegazione del richiedente ha ad oggetto la situazione di radicamento ed integrazione conquistata in Italia e non anche la recisione dei legami con il proprio Paese**

**d'origine o la sussistenza in esso di condizioni politico-sociali tali da non consentire il raggiungimento dell'obiettivo minimo di un'esistenza dignitosa, aspetti questi che, non essendo costitutivi del diritto del richiedente, ma sostanzialmente impeditivi, sono rimessi all'accertamento del giudice di merito, senza necessità di una loro specifica allegazione.**

- **Sez. 1, Ordinanza n. 14966/2023, ud. 05/04/2023, dep. 29/05/2023 – Rel. Amatore, Pres. Acierno massimata**  
[protezione internazionale - protezione complementare - natura di diritto fondamentale della persona - art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998 - legami familiari, culturali e sociali - fatto costitutivo - esclusione - criterio di valutazione - conseguenze quanto ad onere di allegazione]

**In tema di diritto alla protezione complementare, che ha natura di diritto fondamentale della persona appartenente alla categoria dei diritti umani, nella disciplina prevista dalla seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) l'esame dei legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine costituisce un elemento di valutazione del grado di radicamento in Italia e non invece un fatto costitutivo del diritto alla protezione; ne consegue che il ricorrente non è tenuto ad allegare e, tantomeno, a dimostrare, l'esistenza di una condizione di sradicamento dal paese d'origine, né che le condizioni sociopolitiche di tale paese precluderebbero il raggiungimento dell'obiettivo minimo di vivere un'esistenza dignitosa, trattandosi di elementi di giudizio che spetta al giudice accertare, all'esito del doveroso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria.**

Nello stesso senso:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 15667/2023, ud. 05/04/2023, dep. 05/06/2023 – Rel. Amatore, Pres. Acierno

- **Sez. 1, Ordinanza n. 14370/2023, ud. 31/03/2023, dep. 24/05/2023 - Rel. Casadonte, Pres. Valitutti, massimata**  
[ricorrente della Costa d'Avorio - inclusione sociale e familiare del richiedente – non necessità di ulteriore radicamento lavorativo]

**In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso).**

- Sez. 1, Ordinanza n. 16069/2023, ud. 25/05/2023, dep. 07/06/2023 - Rel. Scotti, Pres. Valitutti non massimata  
[ricorrente del Bangladesh - vittima di tratta per sfruttamento lavorativo - esclusione dell'attualità del rischio di persecuzione - condizione di vulnerabilità]

Nel caso portato all'attenzione della Corte il ricorrente ha riferito che un'organizzazione clandestina gli aveva procurato il denaro necessario per compiere il viaggio migratorio, promettendogli un lavoro in Libia e costringendolo poi a vivere in condizioni di sfruttamento.



La S.C., nell'accogliere il ricorso, ha affermato che *“l'art.19, comma 2, del d.lgs. 251/2007 dispone che nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali, fra le altre, le vittime della tratta di esseri umani. L'art.2, comma 1, lettera h-bis, del d.lgs.25/2008 h-bis) definisce le «persone vulnerabili» includendovi fra le altre le vittime della tratta di esseri umani. Il giudice del rinvio, una volta esaminati i fatti allegati, dovrà inquadrarli nella forma di protezione che ad essi si attaglia. Questa Corte, infatti, ha recentemente affermato che in tema di protezione internazionale, ove si accerti la vicenda storica della tratta ma si escluda il rischio attuale di atti persecutori, si dovrà valutare, nel caso in cui la persona non abbia ricevuto il permesso di soggiorno ex art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria (o speciale), comparando la situazione soggettiva e oggettiva della vittima della tratta con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana (Sez.1, n.676 del 12.1.2022)”*.

#### 1.4.3. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa

- Sez. 1, Ordinanza 11311/2023, ud. 23/02/2023, dep. 02/05/2023 – Rel. Parise, Pres. Valitutti non massimata  
[ricorrente nigeriano - figli minori in Italia non conviventi - unità familiare - vulnerabilità - cooperazione istruttoria - onere di allegazione - onere della prova - art. 31 TUI]

La S.C. si è soffermata sull'elemento della convivenza con figli minori e sulla rilevanza di tale requisito ai fini della valutazione dell'esistenza di una significativa relazione affettiva tra il ricorrente ed i figli minori presenti in Italia, osservando che: *“Con specifico riferimento alla convivenza, è stato, inoltre, precisato che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere valutata la significativa relazione affettiva del richiedente con il figlio minore residente in Italia, ancorché non convivente, restando escluso che tale situazione possa avere rilievo solo per l'ottenimento dell'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, poiché questa norma, posta a tutela dell'interesse del minore, non preclude la valorizzazione delle medesime circostanze in una prospettiva di tutela della condizione del genitore, alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., in relazione al rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive con il figlio (Cass. 467/2022). In altre parole, come ha dedotto dal ricorrente, la convivenza non rileva ai fini della significatività dei rapporti padre-figlio, ben potendo anche i genitori separati intrattenere rapporti costruttivi e significativi con i figli, seppure non conviventi. Del resto, la significatività dei rapporti – attesi il dovere di cooperazione incombente sul giudice in siffatta materia, in special modo in presenza di vincoli familiari, aventi un rilievo anche sovranazionale, e l'attenuazione dell'onere della prova – ben può essere accertata dal giudice mediante i servizi sociali o con altri mezzi di indagine. Ed invero, in tema di protezione internazionale dello straniero, sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova (Cass. 16221/2012)”*.

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 11455/2023, ud. 27/02/2023, dep. 02/05/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Cristiano, non massimata  
[rinvio in pubblica udienza - convivenza *more uxorio* - mancato svolgimento di attività lavorativa]

La S.C. ha rinviato in pubblica udienza la causa data la natura nomofilattica delle questioni esaminate, rilevando *“che la Corte d’Appello di Bari ha negato al ricorrente il riconoscimento della protezione speciale sul rilievo che lo stesso non aveva documentato di svolgere con continuità un’attività lavorativa, a nulla rilevando che la sua convivente more uxorio e la sua bambina fossero in possesso del permesso di soggiorno per protezione speciale; - che, l’art. 19 comma 1.1. T.U.I., vigente ratione temporis, prevede che, ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare “si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”; - che la Corte d’Appello di Bari, nel valutare insussistenti i presupposti per la concessione della protezione speciale, ha ritenuto dirimente la mancanza, tra gli indici menzionati dal predetto comma 1.1. dell’art. 19 T.U.I., del profilo dell’effettivo inserimento sociale in Italia del richiedente, evincibile dal (mancato) svolgimento di attività lavorativa; - che si pone la questione di natura nomofilattica se, ai fini della concessione della protezione speciale, il profilo “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato” (parimenti previsto art. 19 comma 1.1. del T.U.I.) possa aver un rilievo autonomo rispetto a quello dell’inserimento socio-lavorativo o se entrambi gli elementi debbano eventualmente concorrere; - che l’importanza di tale questione emerge in tutta la sua rilevanza atteso che questa Corte, in materia di espulsione, ha già ritenuto l’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 13 comma 2° bis d.lgs n. 286/1998 – che parimenti contiene un richiamo al profilo “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato”, oltre alla “durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine” - anche al cittadino straniero, il quale, ancorché non si trovi nelle condizioni per richiedere formalmente il ricongiungimento familiare, abbia legami familiari nel territorio nazionale, secondo un ampliamento della nozione del diritto all’unità familiare formatosi in sede di giurisprudenza EDU e fatta propria dalla Consulta con la sentenza n. 202 del 2013 (Cass. n. 2395/2018; Cass. 781/2019; conf. Cass. 1665/2019; Cass. 11955/2020; Cass. 24908/2020); che, appare, altresì, quantomai opportuno un approfondimento dei rapporti tra le due fattispecie di cui all’art. 13 comma 2° bis e di cui all’art. 19 comma 1.1. T.U.I.; - che, infine, è irrilevante, ai fini della trattazione di tali questioni, la circostanza che, nel caso di specie, il ricorrente non sia unito da vincolo di matrimonio alla donna cui è legato more uxorio, che è presente (con regolare permesso) nel territorio nazionale; - che, infatti, oltre al rilievo che comunque sul territorio italiano il ricorrente ha una figlia, in ogni caso, secondo la giurisprudenza della CEDU (vedi Johnston e altri c. Irlanda), la nozione di “famiglia” di cui all’art. 8 della Convenzione non è limitata soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri “legami familiari” di fatto, in cui le parti convivono fuori dal matrimonio (è stato addirittura ritenuto nelle cause Kroon e altri c. Paesi Bassi e Vallianatos e altri c. Grecia che possono esistere legami sufficienti per una vita familiare anche in assenza di convivenza)”.*

- Sez. L, Ordinanza n. 15644/2023, ud. 04/03/2021, dep. 05/06/2023 - Rel. Leo, Pres. Tria non massimata  
[ricorrente nigeriana - indici di tratta - Paesi di transito - unità familiare - figlia minore in Italia]

Nel caso di specie, la S.C. ha rilevato che *“la richiedente, sentita due volte dalla Commissione territoriale, a seguito anche di un colloquio con la mediatrice culturale, aveva precisato, nella seconda audizione, di essersi affidata a dei trafficanti per raggiungere la Libia; di non avere pagato i debiti e di avere saputo dalla sorella, la quale si trovava a Lagos e a cui aveva lasciato i due figli (insieme a quelli del marito partito anch’egli per la*

*Libia), che questa era stata “disturbata” proprio per il mancato pagamento dei debiti; durante il colloquio, aveva dichiarato di essere partita dalla Nigeria dopo che la predetta sorella maggiore, nel 2015, le aveva riferito che un suo amico l’avrebbe aiutata a cercare lavoro in Italia; di avere attraversato la Libia ove era rimasta otto mesi (ove aveva subito un incidente ed era stata detenuta in un campo in condizioni estremamente difficili), di essere stata accolta in Italia in un centro e di non essere andata dall’amico della sorella [xxx] dopo avere realizzato che sarebbe stata indotta alla prostituzione. La richiedente, durante le audizioni, aveva fatto riferimento anche a delle “maledizioni” le quali, essendo state cancellate, secondo il suo assunto non erano più preclusive in caso di rientro in Nigeria, essendosi il padre del marito sacrificato.”*

*La S.C. ha altresì rilevato che “a fondamento della decisione, per quello che interessa in questa sede, l’adito Tribunale ha ritenuto l’interessata non meritevole della protezione umanitaria non essendo state documentate ragioni di tutela di beni primari incompressibili (salute) né provato un livello di integrazione socio-economica in Italia tale da ritenere, in una valutazione comparativa con il livello di integrazione nel Paese di provenienza, che la stessa si sarebbe trovata in una situazione di particolare vulnerabilità ove rimpatriata; ha rilevato, poi, che in Italia non aveva svolto attività lavorativa e che la circostanza che fosse madre di una bambina di tre anni, nata in Italia da una relazione con un connazionale, non era di per sé sufficiente a giustificare la chiesta protezione atteso che in Nigeria erano stati lasciati altri due figli minori”.*

*La S.C. ha accolto il ricorso rilevando che “il Tribunale non ha riportato, nell’impugnato provvedimento, la esatta storia personale della ricorrente, con particolare riguardo alle vicende subite nel periodo di otto mesi in cui essa fu detenuta in Libia in un campo con altri migranti, ove il pane veniva lanciato dai carcerieri tra la folla e non era sufficiente per tutti nonché l’episodio patito nel giungere in Libia allorquando, a seguito di un incidente occorso al furgone con cassone aperto sul quale viaggiava, era caduta a terra ed era stata schiacciata da altri passeggeri subendo un trauma al torace”.*

*Nella decisione in esame, la Corte ha ribadito il principio (cfr. Cass. n. 32237/2021) secondo cui, in tema di protezione umanitaria, la circostanza per cui il richiedente asilo viva in Italia in compagnia del coniuge e di un figlio in tenera età giustifica il riconoscimento della protezione stessa al fine di garantire l'unità familiare, e ciò anche a prescindere dalla credibilità della vicenda narrata dal medesimo richiedente, occorrendo procedere da un'ottica costituzionalmente orientata di assistenza dei figli minori - cui va riconosciuto il diritto ad essere educati ed accuditi all'interno del proprio nucleo familiare onde consentire loro il corretto sviluppo della propria personalità - nonché alla luce del principio sovranazionale di cui all'art. 8 CEDU, dovendo riconoscersi alla famiglia la più ampia protezione e assistenza, specie nel momento della sua formazione ed evoluzione a seguito della nascita di figli, senza che tali principi soffrano eccezioni rappresentate dalla condizione di cittadini o di stranieri, trattandosi di diritti umani fondamentali cui può derogarsi soltanto in presenza di specifiche, motivate e gravi ragioni.*

*La S.C. ha ritenuto che “nella fattispecie, pertanto, il Tribunale di Torino avrebbe dovuto, ai fini della chiesta tutela, valutare anche tale aspetto essendo la richiedente madre di una figlia nata in Italia e avendo dichiarato che il suo percorso di integrazione, ritenuto approssimativo, era stato invece modulato in relazione alle esigenze della minore”.*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 16716/2023. ud. 06/02/2023, dep. 13/06/2023 – Rel. Parise, Pres. Acierno massimata**

[mancata conoscenza della lingua italiana non risulta provata dall’ausilio dell’interprete in udienza - inclusione sociale e lavorativa - attività di lavoro a tempo determinato - attività di volontariato]

**In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un’integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se**

**mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato.**

Nello stesso senso:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 16756/2023, ud. 06/02/2023, deo. 13/06/2023 – Rel. Parise, Pres. Acierno

- Sez. I, Ordinanza n. 18184/2023, ud. 01/07/2021, dep. 26/06/2023 – Rel. Leo, Pres. Tria non massimata  
[ricorrente donna nigeriana - madre di due figli neonati in Italia - valutazione credibilità - cooperazione istruttoria - vulnerabilità - motivazione apparente - permesso di soggiorno ex art. 19, secondo comma, lett. d) d.lgs. 286 del 1998]

Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato con cui il Tribunale di Messina aveva rigettato il ricorso della ricorrente, donna nigeriana e madre di due neonati in Italia, in quanto riteneva non credibile la vicenda relativa al timore paventato dalla ricorrente a causa della setta di Ogboni.

La S.C. ha cassato il decreto rilevando che il Tribunale si era limitato ad una prevalentemente soggettiva valutazione di credibilità della vicenda (molto succintamente esposta) omettendo il doveroso accertamento officioso in merito alla situazione individuale ed alle circostanze personali della richiedente, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 25 luglio 2018, n. 19716; Cass. 4 gennaio 2021, n. 10).

La Corte ha ritenuto la motivazione relativa alla protezione umanitaria meramente apparente, avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla condizione di vulnerabilità del nucleo familiare della ricorrente, giustificata dal Tribunale a causa del riconoscimento da parte della Commissione Territoriale di un permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. d) d.lgs. 286/1998: istituto ontologicamente diverso, vietando l'espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

## 2. QUESTIONI PROCEDURALI

### 2.1 La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

- Sez. 1, Ordinanza n. 13176/2023, ud. 20/03/2023, dep. 15/05/2023 – Rel. Falabella, Pres. Acierno, non massimata  
[ricorrente nigeriano - orientamento sessuale - valutazione della credibilità]

Nel caso di specie la S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente, cittadino nigeriano, rilevando che il Tribunale di Venezia *“ha negato credibilità alla vicenda narrata dall'istante, il quale aveva riferito di essere emigrato dal proprio paese (la Nigeria) dopo che la relazione omosessuale da lui intrattenuta con un proprio compagno di scuola era stata scoperta da un altro ragazzo. Ha aggiunto il Giudice del merito che, ritenuta la non credibilità degli eventi che avrebbero costretto il ricorrente a lasciare il proprio paese, l'unico elemento di prova in ordine all'orientamento sessuale dell'istante era costituito dal fatto che lo stesso aveva dichiarato di essere omosessuale; pur dicendosi consapevole della necessità di tenere in debita considerazione la mera*

*dichiarazione resa da un richiedente asilo in ordine al proprio orientamento sessuale, finanche considerando la possibilità che detta dichiarazione non rifletta un dato univoco, bensì la ricerca di un'identità affettiva e sessuale in fase di consolidamento o persino fluida, il Tribunale ha osservato che, ai fini dell'accoglimento di una domanda di protezione internazionale proposta sulla base di un affermato orientamento sessuale, «non è possibile attribuire valore assorbente alla sola dichiarazione del richiedente, in assenza di ulteriori elementi probatori di riscontro, pena l'obliterazione della valutazione stessa di credibilità da parte del Tribunale». Il rilievo risulta formulato per dar conto di come l'assenza di una credibile omosessualità, riconosciuta come tale dalla comunità di appartenenza, escludesse il pericolo di atti persecutori o il rischio della soggezione del richiedente a una delle ipotesi di danno grave di cui all'art. 14, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007».*

La S.C. ha ritenuto che quanto affermato dal Tribunale si esponeva a censura in quanto *“il provvedimento impugnato mostra di trascurare il precetto di cui all'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007. Come è noto, ai sensi della detta norma, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782; in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, per la quale ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrono le richiamate condizioni). Il Tribunale ha invece aprioristicamente escluso - in modo ingiustificato, senza cioè formulare alcun giudizio in punto di credibilità - che le dichiarazioni del richiedente sulla sua condizione di omosessuale potessero assumere rilievo sul piano probatorio, reputando che le medesime dovessero essere suffragate da altri elementi di riscontro”.*

Nella decisione in esame, la S.C. si sofferma anche sul tema relativo alla possibilità di provare il proprio orientamento sessuale con approfondimenti istruttori diversi dalle dichiarazioni del ricorrente. In particolare, la Corte osserva che: *“qualora vi sia incertezza sull'effettivo orientamento omosessuale dichiarato dal richiedente la protezione, ovvero sull'autenticità dei documenti dallo stesso prodotti a sostegno della domanda, il giudice di merito deve disporre, anche in via ufficiosa, gli approfondimenti istruttori ritenuti opportuni al fine di verificare l'attendibilità del racconto e della documentazione a corredo (Cass. 18 marzo 2021, n. 7778). Nella fattispecie constavano addirittura precise istanze istruttorie del ricorrente: la censurata mancata pronuncia sulle stesse si traduce nella contraddittorietà della decisione assunta, che ha rigettato la domanda ritenendola indimostrata, senza prendere in considerazione le istanze in questione, che avrebbero dovuto, in tesi, suffragarla (sul punto: Cass. 9 novembre 2017, n. 26538; Cass. 20 aprile 2017, n. 9952)”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 15493/2023, ud. 28/04/2023, dep. 01/06/2023 - Rel. Casadonte, Pres. Lamorgese massimata  
[ricorrente nigeriano – plurima indicazione di diverse nazionalità e diverse fonti informative ]

**In tema di protezione internazionale, la corretta individuazione del Paese d'origine del ricorrente, da parte del giudicante, configura un presupposto imprescindibile per la valutazione di credibilità delle dichiarazioni e per la ricostruzione dei rischi cui il richiedente protezione sarebbe esposto in caso di rimpatrio, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui il giudice è chiamato ad adempiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che aveva fatto dapprima riferimento al ricorrente come cittadino albanese, per poi esaminare il rischio in caso di rimpatrio in Senegal, consultandone le relative fonti di informazione, quando in realtà il ricorrente era originario della Nigeria).**

- Sez. L, Ordinanza n. 16411/2023, ud. 04/03/2021, dep. 09/06/2023 - Rel. Leo, Pres. Tria non massimata  
[ricorrente nigeriano - dovere di cooperazione istruttoria – onere di allegazione]

*“Deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020). Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto del problema dell’uso e della azione delle forze di polizia nigeriana, assoldate spesso da persone facoltose o da compagnie petrolifere per la protezione privata, ma non ha analizzato accuratamente la questione della corruzione dei suoi appartenenti, posta a base della fuga del richiedente dal proprio Paese e dedotta dallo stesso nella richiesta di protezione internazionale ed umanitaria mediante il richiamo specifico a fonti accreditate.”*

## 2.2. Le fonti d’informazione qualificate C.O.I.

- Sez. 1, Ordinanza n. 11372/2023, ud. 13/04/2023, dep. 02/05/2023 – Rel. Valentino, Pres. Valitutti non massimata  
[ricorrente nigeriano - fonti COI - cooperazione istruttoria]

Nella decisione in esame, la Corte si sofferma sul tema delle fonti di informazione relative al paese d’origine del ricorrente, prendendo specificamente in esame le COI rese disponibili da ACLED. In particolare, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente nigeriano rilevando che il motivo che censurava il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007 “è inammissibile perché meritale. L’organizzazione ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) è deputata a individuare la violenza del mondo fornendo dati disaggregati divisi per tipologia di conflitto. Si tratta di una organizzazione no profit finanziata da vari enti, tra cui il Bureau of Conflict and Stabilization Operations presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Ministero degli Affari Esteri olandese, il Ministero degli esteri tedesco, la Fondazione Tableau, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni e l’Università del Texas ad Austin. Il sito <http://www.acleddata.com> di ACLED registrato negli Stati Uniti, è citato spesso in [www.ecoi.net](http://www.ecoi.net) e fornisce indicazioni aggiornate su situazioni di conflitto armato in varie regioni, specie africane. È un sito unico che viene aggiornato costantemente dove è possibile navigare su diverse zone geografiche. Ne deriva che può essere annoverata tra le agenzie internazionali di tutela dei diritti umani, menzionate dall’art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008. Le fonti citate dal ricorrente menzionano – per contro – proteste popolari, scontri con la polizia, violenza nei confronti delle compagnie petrolifere, che non rientrano – di certo – nel concetto di violenza indiscriminata derivante da guerra interna o internazionale di cui è menzione nella norma succitata. Per di più alcune fonti non sono riferite specificamente al Delta State, da cui proviene il richiedente, ma all’intera Nigeria”.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 17441/2023, ud. 18/04/2023, dep. 19/06/2023 – Rel. Caiazza, Pres. Acierno massimata**

[mancata indicazione fonti aggiornate - onere di allegazione]

**In tema di protezione sussidiaria, nel caso in cui il giudice di merito abbia rigettato la domanda di protezione traendo le conclusioni da COI (Country of Origin Informations) risalenti, senza esaminare quelle aggiornate, il ricorrente che voglia censurare in cassazione detta omessa valutazione ha l'onere di allegare che esistono fonti attendibili, più recenti, dimostrative dell'esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, indicandone gli estremi, riassumendone o trascrivendone il contenuto, allo scopo di consentire al giudice di legittimità di valutare l'interesse all'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale che aveva escluso la protezione sussidiaria sulla base di COI relative al Pakistan risalenti al 2020, non esaminando un più aggiornato Report EASO del 2021, da cui risulta una situazione di violenza diffusa, anche terroristica, e una situazione socio-sanitaria di carattere precario).**

## 2.3. Le procedure accelerate

### 2.3.1. Le domande reiterate

- Sez. 1, Ordinanza n. 11390/2023, ud. 20/03/2023, dep. 02/05/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Acierno non massimata  
[ammissibilità domanda di protezione speciale in sede di domanda reiterata]

La S.C. si è pronunciata sulla questione relativa all'ammissibilità di una domanda di protezione speciale, proposta in sede di domanda reiterata, ribadendo che *“il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla l. n. 173 del 2020, ha dettato nuove disposizioni relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”*; *“in particolare, il novellato art. 19, co. 1.1., secondo periodo, d.lgs. 286/98 prevede ora che «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»”*; *“inoltre, ai sensi del novellato art. 32, co. 3, d.lgs. 25/08, «la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale”»”*; *ha ritenuto che, “in tema di domanda reiterata di protezione internazionale, l'oggetto del giudizio introdotto dinanzi al tribunale non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità, bensì l'accertamento di un diritto soggettivo, che include anche i presupposti della invocata protezione speciale” e che, pertanto, le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella l. n. 173/2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Cass. n. 37275 del 2022)”*

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 12386/2023, ud. 20/03/2023, dep. 09/05/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Acierno

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 17435/2023, ud. 04/05/2023, dep. 19/06/2023 – Rel. Terrusi, Pres. Acierno

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 12017/2023 ud. 10/01/2023, dep. 08/05/2023 – Rel. Valentino, Pres. Valitutti, non massimata  
[ricorrente senegalese - domanda reiterata - termini]

La S.C. ha rinviato la causa in pubblica udienza rilevando l'esistenza di procedendo non conformi sulla questione relativa al mancato rispetto dei termini previsti per la procedura accelerata. In particolare, la Corte ha osservato che *“sulla censura dedotta esistono precedenti non conformi. Secondo Cass., n. 23021/2020 e Cass., n. 7520/2020, in tema di protezione internazionale, il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere in Tribunale contro la decisione della commissione territoriale, opera solo se la procedura sia stata adottata sin dall'inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante, oppure quando quest'ultimo sia stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14 d.lgs. n. 286/1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni. In altri provvedimenti, trattandosi di domanda reiterata di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 25/2008 (previgente al d.l. n. 113/2018, conv. con modif. in l. n. 132/2018), il termine per impugnare il provvedimento della commissione territoriale è ridotto della metà senza che rilevi l'omessa informativa al richiedente circa la procedura accelerata, atteso che oggetto della controversia non è il provvedimento negativo della commissione, ma il diritto soggettivo alla protezione e la riduzione del termine discende direttamente dalla legge ed è pertanto rilevabile da chi impugna dal tenore del provvedimento (Cass., n. 7880/2020). Successivamente tale orientamento è stato espressamente smentito da Cass., n. 6745/2021, che ha aderito, anche per la domanda reiterata, all'impostazione delle prime due ordinanze. Dalla massima di Cass. 6745/2021, si può rilevare che è pendente una questione di costituzionalità. Trattandosi di opzioni che incidono sul diritto di difesa in materia di diritti costituzionalmente rilevanti, considerata la questione di costituzionalità, e considerato il contrasto esistente in sezione sulla materia, è opportuna la rimessione del ricorso alla pubblica udienza”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 16666/2023, ud. 13/04/2023, dep. 13/06/2023 – Rel. Russo, Pres. Valitutti **massimata**  
[domanda reiterata – protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007 – dovere di cooperazione istruttoria]

**In tema di protezione internazionale, il rischio effettivo di subire un danno grave, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare, con riferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza: tale principio trova applicazione anche in presenza di domande reiterate, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine (da accertarsi, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio.**

#### 2.4. Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.)

- Sez. 1, Ordinanza n. 13699/2023, ud. 04/05/2023, dep. 18/05/2023 - Rel. Acierno, Pres. Acierno, non massimata  
[ricorrente gambiano – domanda di protezione speciale – accertamento dello *status* di rifugiato e protezione sussidiaria]



Nella decisione in esame la Corte, in merito alla violazione dell'art. 112 c.p.c. censurata dalla difesa di un ricorrente che, dinanzi al Tribunale, non aveva spiegato le domande volte ad ottenere le protezioni maggiori, ma la sola protezione complementare, ha affermato che *“in tema di violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – limitatamente a cui si circoscrive l'accoglimento dei motivi di ricorso – questa Corte si è recentemente espressa ritenendo che “l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente (...) attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” - ovvero sia della violazione dell'art. 112 c.p.c.- la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello” (Cass. 29952/2022). Nel caso in esame il Tribunale di Venezia ha, in modo assolutamente ultrapetitorio, deciso l'accertamento negativo dello status di rifugiato nonché della protezione sussidiaria, violando il principio sopraesposto, atteso che il richiedente si limitava a proporre domanda di accertamento per la sola protezione speciale di cui all'art. 19 TUI. Il Tribunale di Venezia, così disponendo, ha deciso oltre i limiti della domanda, non circostanziando la statuizione in relazione agli effetti giuridici che la parte ha richiesto di conseguire, ma eccedendo in modo viziato la richiesta, così negativamente statuendo su rifugio e protezione sussidiaria che se impediti dal giudicato non avrebbero più potuto essere oggetto di domanda giurisdizionale in presenza delle condizioni di legge. Ne consegue la illegittimità della formazione del giudicato di rigetto su domande non proposte, a fortiori dovendosi rilevare che tali domande – in ragione della materia trattata – non potevano esser vagliate dal giudice monocratico, ma dovevano esser vagliate dal giudice collegiale (da ultimo Cass. 241/2022).”*

## 2.5. Questioni di ammissibilità e procedibilità del ricorso

- Sez. 1, Ordinanza n. 12430/2023, ud. 20/03/2023, dep. 09/05/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Acerno, non massimata  
[regolamento di competenza - centro di accoglienza]

La S.C. ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui in tema di protezione internazionale *“ove il richiedente sia presente, nei termini appena, presso una struttura di accoglienza governativa, il giudice competente a decidere sulla domanda avverso il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale è la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede il centro presso il quale il richiedente si trova alla data di deposito del ricorso”*.

Questa Corte, del resto, rivedendo il precedente difforme orientamento (sostenuto da Cass. n. 18757 del 2019) ha affermato il diverso principio, ormai consolidato, secondo cui, in tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13/2007, conv. nella l. n. 46/2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal d.l. n. 113/2018, conv. nella l. n. 132/2018, sicché la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di

accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Cass. n. 31127 del 2019; Cass. n. 8045 del 2020).

La S.C. ha ribadito che questa è stata l'interpretazione accolta anche nella vigenza delle norme previste dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 27 del d.lgs. n. 142/2015, quando, appunto, questa Corte ha affermato che, in tema di protezione internazionale, il giudice competente a decidere sulla domanda avverso il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla commissione territoriale è il tribunale in composizione monocratica che ha sede nel capoluogo di distretto della corte di appello in cui è situato il centro di identificazione od accoglienza o la struttura governativa o la struttura del sistema di protezione nel quale il richiedente si trova alla data di deposito del ricorso (Cass. n. 26406 del 2017; conf., Cass. n. 7813 del 2018).

In questo senso anche:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 17444/2023, ud. 19/05/2023, dep. 19/06/2023 – Rel. Lamorgese, Pres. Bisogni non massimata  
[regolamento di competenza – svolgimento di attività lavorativa fuori dal comune del centro di accoglienza]

La S.C. con l'ordinanza in oggetto ha dato continuità al principio che valorizza il criterio cd. complementare (di cui all'art. 4, terzo comma, del d.l. n. 13 del 2017, convertito in legge n. 46 del 2017, coordinato con il primo comma) in base al quale ciò che rileva è il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del cittadino straniero, sicché la competenza territoriale dev'essere radicata nella sede della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale più prossima ad essa (*ex plurimis*, Cass. n. 31127 del 2019, n. 18941 del 2020); che, come rilevato dal Procuratore Generale, nella specie è competente il Tribunale di Campobasso poiché, al momento del deposito del ricorso, il richiedente si trovava in un centro di accoglienza (era inserito nel centro S.A.I. di Ripalimosani) nel distretto di Campobasso, non rilevando lo svolgimento di attività lavorativa in altri comuni molisani (peraltro rientrando successivamente a Ripalimosani, come riferito dal Tribunale) e non essendo provata la revoca delle misure di accoglienza presso la struttura suindicata; che giudice territorialmente competente ad esaminare la domanda del [xxx] è la sezione specializzata del Tribunale di Campobasso.

- Sez. 1, Ordinanza n. 13187/2023, ud. 15/03/2023, dep. 15/05/2023 – Rel. Vella, Pres. Cristiano non massimata  
[ricorrente nigeriano - procura speciale - mancata certificazione della data - certificazione posteriorità procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato]

La S.C. ha ritenuto il ricorso inammissibile *“poiché la procura alle liti conferita dal ricorrente non soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008; secondo l'indirizzo delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 15177 e nn. 18486-18490 del 2021), avallato dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 13 del 2022)”*.

La S.C. ha rilevato che *“nel caso in esame, il difensore si è limitato a certificare un aspetto non bisognevole di certificazione, e cioè «che la data della procura speciale» ivi apposta (25/03/2022) «è successiva alla data della comunicazione del procedimento impugnato» (il 23/03/2022, come indicato in ricorso), mentre non ha certificato quanto richiesto dalla legge, e cioè che la procura speciale sia stata effettivamente rilasciata dal ricorrente nella data ivi indicata; la ratio della disposizione in discorso è stata rinvenuta, in un settore peculiare per l'esorbitante numero di ricorsi, di solito seriali e caratterizzati dall'ammissione delle parti private al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nell'esigenza di rendere effettivo il rispetto della relativa*

prescrizione, presidiandola con la certificazione dell'avvocato sulla "verità" della data di rilascio, in modo da evitare il rilascio di procure cosiddette in bianco, attraverso l'introduzione di un onere ulteriore che non è stato ritenuto irragionevole, inscrivendosi nel più ampio obbligo di lealtà del difensore di cui all' art. 88, comma 1, c.p.c. (v. Corte Cost. 13/2022); il legislatore ha insomma espressamente assegnato al difensore il potere certificatorio non solo dell'autografia della sottoscrizione e della posteriorità del conferimento della procura rispetto alla comunicazione del decreto oggetto di impugnazione, ma anche della specifica data in cui avviene detto conferimento, con l'implicazione della presenza fisica del ricorrente (Cass. 17583/2021, Cass. 29114/2022, 4987/2023); il rilievo risulta assorbente rispetto all'esame dei motivi del ricorso, peraltro ex sé inammissibili in quanto generici e afferenti al merito della decisione.

- Sez. 1, Ordinanza n. 17045/2023, ud. 21/02/2023, dep. 14/06/2023 - Rel. Parise, Pres. Bisogni non massimata  
[non perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte]

*“Il procedimento di merito di cui trattasi è regolato dal rito sommario, ai sensi dell'art.19 d.lgs. n. 150/2011 vigente ratione temporis, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 2015, e 702 e ss. cod. proc. civ., e la scarsa disciplina dettata da dette norme non prevede espressamente la perentorietà del termine per la notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, ma solo la perentorietà del termine del deposito del ricorso entro il termine di impugnazione previsto. Nella specie, stante anche la natura dei diritti in gioco, attinenti allo status della persona richiedente asilo, deve trovare applicazione il principio generale, in linea con quello del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, secondo cui, nel rito sommario, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non può considerarsi perentorio, in difetto di espressa previsione di legge (così anche in materia di famiglia ed adozione con riguardo al rito camerale d'appello – cfr. Cass. 21669/2014 e Cass.16335/2016). Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ed in mancanza di spontanea costituzione del resistente, può concedere al ricorrente che lo richieda un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale effettuare la notifica, il che era peraltro avvenuto nel caso in esame, avendo solo di seguito la Corte di merito ritenuto, invece, che il nuovo termine non potesse concedersi.”*

## 2.6. Rito applicabile

- Sez. 1, Sentenza n. 13506/2023, ud. 20/03/2023, dep. 17/05/2023 – Rel. Amatore, Pres. Acierno non massimata  
[**pubblica udienza** – *ius superveniens* – d.l. 130 del 2020 - applicabilità in appello]

Con ordinanza interlocutoria datata 23.6.2022, la Sezione Sesta Prima ha rimesso la causa alla discussione in pubblica udienza sul rilievo della novità della questione dell'applicazione dello *ius superveniens*, rappresentato dal d.l. n. 130/2020, al giudizio di appello.

La S.C. ha ritenuto non applicabile al caso di specie, l'istituto della protezione speciale ex D.L. n. 130/2020 dando continuità applicativo al principio già espresso da questa Corte di legittimità (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25459 del 29/08/2022), secondo il quale *“Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che, con specifico riferimento ai procedimenti pendenti in grado*

*d'appello al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020 (non specificamente disciplinati dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del citato d.l.), deve aversi riguardo al momento della presentazione della domanda del richiedente in sede amministrativa”.*

*In proposito, la S.C. ha osservato che “l’art. 15 della legge sopra citata (rubricato “disposizioni transitorie”) dispone che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. Tale norma, che è esplicita nel prevedere l’applicabilità della disciplina sopravvenuta alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate di tribunale e nell’escluderla per i giudizi pendenti davanti alla Corte di Cassazione e al giudice di rinvio, non menziona in alcun modo i procedimenti davanti alle Corti d’Appello. Al cospetto del silenzio del legislatore sul punto, occorre fare applicazione dei principi generali enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29459/2019 che, nell’escludere che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito in l. n. 132 del 2018 - nella parte in cui aveva modificato la preesistente disciplina di cui all'art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 286 del 1998 e disposizioni consequenziali - trovasse applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, e nel prevedere quindi che lo scrutinio di tali domande avvenisse sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, così ha osservato al punto 7: “...Benché il diritto di asilo nasca quando il richiedente faccia ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità che mettano a repentaglio l'esercizio dei propri diritti fondamentali, è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare. È con la domanda in sede amministrativa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela, e il bisogno di tutela per ragioni umanitarie va regolato secondo le modalità previste dal legislatore nazionale: sicché è quella domanda a incanalare tale bisogno nella sequenza procedimentale dettata dal legislatore nell'esercizio della discrezionalità a lui rimessa ed è quindi il tempo della sua presentazione a individuare il complesso delle regole applicabili...”. Le Sezioni Unite hanno altresì osservato al punto 7.2., per escludere che il principio di eguaglianza potrebbe essere violato dalla differenziazione normativa tra coloro che abbiano presentato la domanda entro il 5 ottobre 2018 (data dell’entrata in vigore del D.L. 113/2018) e coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione, non l'abbiano fatto, “..Spetta difatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme (tra varie, Corte cost. 8 novembre 2018, n.194 e 23 maggio 2018, n. 104). Ed è ragionevole che si applichino regole diverse a seconda del momento in cui il titolare della situazione soggettiva innesti il procedimento indirizzato alla tutela di essa, diversamente disciplinato nel tempo dal legislatore...”. Orbene, come già affermato da questa Corte nell’arresto sopra ricordato (Cass. n. 25459/2022, cit. supra), i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nel disciplinare i rapporti tra l’istituto della protezione umanitaria e quello della protezione speciale introdotto dal D.L. n. 113/2018, data la eadem ratio, sono parimenti applicabili ai rapporti tra l’istituto della protezione umanitaria e quello della protezione speciale introdotto dal D.L. n. 130/2020: per individuare la normativa applicabile, limitatamente però a quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni transitorie contenuto nel D.L. ultimo citato. Ne consegue che con specifico riferimento ai procedimenti pendenti in grado d’appello al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, deve aversi riguardo al momento della presentazione della domanda del richiedente in sede amministrativa. Nel caso di specie, la domanda amministrativa del ricorrente è stata depositata nel vigore della normativa anteriore all’entrata in vigore del D.L. 113/2018. Inoltre, al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 130/2020, il giudizio instaurato dal ricorrente si trovava nel grado di appello, con la conseguenza che, alla luce delle osservazioni sopra illustrate e dei dati cronologici riguardanti il momento del deposito della domanda in sede amministrativa e dello stato del procedimento*

*(appello) al momento dell'entrata in vigore della disciplina normativa che ha introdotto la c.d. protezione speciale, la domanda del ricorrente deve essere valutata applicando l'istituto della protezione umanitaria previgente".*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 14865/2023, ud. 05/04/2023, dep. 29/05/2023 – Rel. Caprioli. Pres. Acierno massimata**  
[protezione internazionale - protezione speciale - d.l. n. 130 del 2020 - applicabilità ai procedimenti pendenti - limiti]

**In tema di protezione complementare, la disciplina della protezione speciale di cui al d.l. n. 130 del 2020, convertito nella l. n. 173 del 2020, si applica retroattivamente - ex art. 15 del citato d.l. - a tutti i procedimenti che, alla data della sua entrata in vigore (22 ottobre 2020), fossero pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la decisione del Tribunale che, decidendo sulla domanda di protezione complementare presentata da un cittadino del Gambia prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, erroneamente non aveva applicato la nuova disciplina prevista dal citato decreto).**

Si veda anche:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 16521/2023, ud. 26/05/2023, dep. 12/06/2023 – Rel. Scotti, Pres. Valitutti non massimata  
[protezione speciale - disciplina applicabile - d.l. 130/2020 – d.l. 20/2023]

La S.C., nell'affermare che *“ai sensi dell'art.7, comma 2, del d.l. 10.3.2023 n.20, convertito con modificazioni in legge 5.5.2023 n.50, nonostante l'eliminazione della protezione speciale di cui all'art.19. comma 1.1. del d.lgs. 286 del 1998, l'istituto continua ad applicarsi”* ha ritenuto che erroneamente il Tribunale avrebbe affermato che la novella introdotta dal d.l. 130 del 2020 non troverebbe applicazione nel caso concreto perché la domanda di protezione era stata presentata ancor prima dell'entrata in vigore della disciplina restrittiva di cui al d.l. 113/2018, nei cui soli confronti opererebbe l'effetto ripristinatorio delle norme del d.l. 130 del 2020, mentre le domande anteriori al 5.10.2018 dovrebbero essere trattate alla stregua della disciplina ancora preesistente, e ha ribadito che *“alla luce della norma transitoria dell'art.15 del d.l. 130/2020, secondo cui le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile, senza formulare alcuna distinzione fra i procedimenti relativi alle domande presentate prima o dopo il 5.10.2018”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 16688/2023, ud. 25/05/2023, dep. 13/06/2023 – Rel. Valentino. Pres. Valitutti non massimata  
[domanda reiterata - protezione speciale - non necessità di valutazione comparativa]

Nella decisione in esame, la S.C. ha ribadito che la protezione speciale *“attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione*

*attenuata con proporzionalità inversa (Cass., n. 18455/2022). In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo – invero – all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine (Cass., n. 36789/2022)".*

- Sez. 1, Ordinanza 17426/2023, ud.04/05/2023, dep. 19/06/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Acierno non massimata  
[protezione speciale - non necessità di valutazione comparativa nemmeno in forma attenuata con proporzionalità inversa]

La S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del Tribunale di Palermo rilevando che *"il decreto impugnato, infatti, ha ritenuto che la domanda di protezione umanitaria del richiedente, in quanto depositata in data 17/1/2018, doveva essere valutata alla luce della norma dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, nel testo vigente in quel momento, e non delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 130/2020, conv. con la l. n. 173/2020, e che occorre, pertanto, procedere alla valutazione comparativa tra il grado di integrazione effettiva in Italia e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel suo paese d'origine onde verificare se il rimpatrio possa determinare una privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della sua dignità personale. 2.17. Così facendo, però, il tribunale non ha considerato che: - in tema di protezione umanitaria, le norme del d.l. n. 130/2020, conv., con modif., dalla l. n. 173/2020, relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente, a norma dell'art. 15 dello stesso d.l., ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore (e cioè il 22/10/2020), fossero pendenti, come quello in esame, davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali (Cass. SU n. 24413 del 2021); - ai fini della protezione internazionale "speciale", la norma dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286/1998, nel testo conseguente alle modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020, convertito con l. n. 173/2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. n. 18455 del 2022)".*

## 2.7 Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente

- Sez. 1, Ordinanza n. 16449/2023, ud. 04/05/2023, dep. 09/06/2023 - Rel. Terrusi, Pres. Acierno non massimata  
[onere di allegazione – carenze sistemiche nella procedura di asilo e nel sistema di accoglienza]

Nel caso di specie il Ministero dell'Interno ricorre per cassazione deducendo *"la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo il tribunale accolto il ricorso contro il provvedimento di trasferimento sulla base di asserite carenze sistemiche nella procedura di asilo e nel sistema di accoglienza maltese che lo stesso tribunale ha affermato non esser state mai dedotte a fondamento della domanda."* La S. C. nell'accogliere il ricorso ribadisce che *"la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae*

*all'applicazione del principio della domanda, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (v. Cass. Sez. 6-1 n. 27336-18, Cass. Sez. 1 n. 3016-19 e molte altre); da questo punto di vista non può confondersi il principio che opera sul piano dell'onere di allegazione con la distinta questione dell'onere di cooperazione istruttoria, il quale, pur officioso, notoriamente rileva solo sul versante della prova (v. Cass. Sez. 1 n. 11096-19, Cass. Sez. 1 n. 6923-20); nel caso concreto è pacifico, in base allo stesso provvedimento, che lo straniero non aveva impugnato il provvedimento di trasferimento invocando presunte carenze del sistema di accoglienza maltese, ma unicamente per omessa comunicazione dell'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento (art. 10-bis della l. n. 241 del 1990) e per mancata consegna delle informazioni di cui all'art. 4 del Regolamento Dublino.”*

### 3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

#### 3.1 Espulsione amministrativa

- **Sez. 1, Ordinanza n. 14167/2023, ud. 30/03/2023, dep. 23/05/2023 – Rel. Parise, Pres. Valitutti, massimata**

[opposizione al decreto di espulsione - valutazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e della durata del soggiorno in Italia - applicabilità dell'art. 13, comma 2 bis, T.U. Imm. anche in sede di opposizione al decreto di espulsione]

**I criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione. (Affermando tale principio la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'opponente avesse "medio tempore" visto revocato il proprio permesso di soggiorno per motivi familiari, stante l'intervenuta separazione personale dal coniuge, cassando con rinvio il provvedimento di rigetto dell'opposizione ad espulsione, pronunciato dal giudice di pace nei confronti del genitore di cinque figli minori, di cui due malati, residenti in Italia, ove pure lo straniero era presente da 20 anni).**

- **Sez. 1, Ordinanza n. 14308/2023, ud. 30/03/2023, dep. 24/05/2023 – Rel. Parise, Pres. Valitutti, massimata**

[opposizione al decreto di espulsione - accoglimento della domanda di estradizione - incompatibilità con allontanamento dello straniero in via amministrativa]

**In tema di opposizione al decreto di espulsione, una volta che il provvedimento che accoglie la domanda di estradizione sia divenuto definitivo, non è più possibile l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato mediante espulsione amministrativa, in quanto lo straniero deve restare nel territorio italiano in attesa dell'esecuzione dell'extradizione, ossia fin tanto che non vengano espletate le speciali procedure previste per il trasferimento della persona ricercata a scopo di giustizia presso lo Stato estero richiedente, pena la violazione del dovere di cooperazione giudiziaria tra Stati, anche in forza di convenzioni internazionali.**

##### 3.1.1 Il provvedimento di espulsione

- Sez. 1, Ordinanza n. 16265/2023, ud. 25/05/2023, dep. 08/06/2023 – Rel. Scotti, Pres. Valitutti

non massimata

[decreto di espulsione - formalità comunicatoria - nullità del provvedimento prefettizio comunicato in copia semplice non sottoscritta e priva di attestazione di conformità all'originale]

Nella decisione in esame la Suprema Corte ha affermato che *“in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, sussiste il radicale vizio della nullità del relativo provvedimento prefettizio - per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria - tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia, libera ed informale, dell'atto, non sottoscritta dal Prefetto ne' recante attestazione di conformità all'originale, e senza che, neanche successivamente, gli venga consegnata altra copia debitamente autenticata, irrilevante essendo, ai fini dell'eventuale sanatoria della detta nullità, che tale copia venga invece prodotta soltanto in giudizio, e al solo fine di attestare al Giudice che, nell'ufficio depositario, giace l'originale dell'atto opposto. Tale produzione persegue, difatti, finalità estranee a quella delineata dagli artt. 13 comma tre e sette del d.lgs. 286/1998 e quattordici della legge 15/1968, e risulta del tutto inidonea a sanare il vizio di nullità dell'atto, non rappresentando tempestivo esercizio di autotutela da parte dell'organo amministrativo. (Sez. 1, n. 17960 del 6.9.2004; Sez.1, n. 28884 del 30.12.2005; Sez.6-1, n. 17659 del 27.7.2010; Sez.6-1, n. 13304 del 12.6.2014; Sez. 6 - 1, n. 24119 del 27.9.2019; Sez. 6-1, n.33507 del 17.12.2019)”*.

### 3.1.2 Questioni procedurali

- Sez. 1, Ordinanza n. 12191/2023, ud. 09/03/2023, dep. 08/05/2023 – Rel. Marulli, Pres. Amendola non massimata  
[opposizione decreto di espulsione – udienza di rinvio - mancata comparizione delle parti - inapplicabilità dell'art. 181 cod. proc. civ.]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la nullità della decisione del Giudice di pace in quanto, malgrado alla prima udienza di rinvio non fosse comparso nessuno, perché dal fascicolo processuale telematico risultava che detta udienza fosse stata rinviata, il giudice - in luogo di disporre il rinvio della causa a mente degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. – aveva trattenuto la causa in decisione e aveva pronunciato l'ordinanza impugnata. A tal proposito, la Suprema Corte ha così deciso: *“Il collegio, reputa, pur a fronte dei precedenti di segno contrario richiamati in memoria, che non si accordano tuttavia con la speciale natura della fattispecie in disamina, di dover ribadire qui il convincimento esternato in pregresse occasioni (Cass., Sez. I, 17/06/2020, n. 11731), giusta il quale, poiché in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, non trova applicazione l'art. 181 cod. proc. civ. e il giudice è tenuto a decidere nel merito, analogo principio deve trovare applicazione anche nel procedimento di merito in unico grado avente ad oggetto l'opposizione al decreto di espulsione, avuto riguardo alle «chiare connotazioni di specialità» di esso, riconoscibili in virtù dell'esigenza di massima celerità della sua definizione, declinata dal legislatore con la previsione del termine di venti giorni, decorrenti dalla data di deposito del ricorso, per la conclusione del procedimento stesso. Avuto, dunque, riguardo alle peculiarità di detto giudizio, caratterizzato non solo dall'urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell'ambito di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento dell'espulsione, dell'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto in assenza di cause di giustificazione, revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, circostanza questa nella specie neppure allegata dal ricorrente”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 17118/2023, ud. 17/02/2023, dep. 15/06/2023 – Rel. Caprioli, Pres. De Chiara, non massimata  
[opposizione al decreto di espulsione – esclusione della pregiudizialità tra processo amministrativo e processo civile – poteri del giudice di merito]



Nella decisione in esame la Suprema Corte ha affrontato il tema dei rapporti tra il giudizio promosso innanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e il giudizio promosso innanzi al giudice ordinario per l'impugnazione del decreto di espulsione, emesso a seguito del suddetto diniego. A tal proposito, la S.C. ha chiarito che: *“il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l'altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo) (cfr. Sezioni Unite con sentenza 22217/2006)”*.

### 3.2. I casi di inespellibilità

- Sez. 1, Ordinanza n. 15871/2023, ud. 27/04/2023, dep. 06/06/2023 – Pres. Rel. Pazzi non massimata  
[divieto di espulsione - art. 19, comma 1, T.U. Imm. – dovere di cooperazione istruttoria del giudice  
- valutazione del pericolo di essere sottoposto a persecuzione o trattamenti inumani e/o degradanti  
- accertamento istruttorio officioso - COI]

Nella decisione in esame la Suprema Corte ha affermato che il Giudice di pace, al pari del giudice della protezione internazionale, deve adempiere al dovere di cooperazione istruttoria al fine di valutare l'eventuale sussistenza di un concreto pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti in conseguenza dell'espulsione, con la conseguenza che il difetto totale di accertamento istruttorio officioso sulla situazione dedotta comporta la violazione di tale dovere. A tal proposito, la Corte ha chiarito che *“Il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1, T.U.I. impone al Giudice di pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo prospettato dall'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice, senza che la mancata presentazione da parte dello straniero della domanda di protezione internazionale valga ad escludere tale obbligo (Cass. 21716/2022). [...] E se, nel compiere una simile valutazione, il Giudice di pace, al pari del giudice della protezione internazionale, è tenuto all'obbligo di cooperazione istruttoria (v. Cass. 33166/2019, Cass. 4230/2013), allora trova applicazione anche nei suoi confronti il principio secondo cui tale dovere è violato in caso di difetto totale di accertamento istruttorio officioso sulla situazione dedotta, ravvisabile laddove nessuna fonte informativa sia stata indicata dal giudice oppure sia stata indicata in modo del tutto inidoneo ad individuarla (Cass. 25440/2022). Nel caso di specie il Giudice di pace si è limitato a*

*rapresentare di aver esaminato “rapporti internazionali”, ma non ha in alcun modo indicato elementi idonei alla loro individuazione, commettendo così un error in procedendo che si traduce automaticamente in un pregiudizio in re ipsa del diritto all'effettività della difesa e del ricorso (ex artt. 13 CEDU e 46 della direttiva 2013/32/UE), garantita mediante l'attività officiosa di ricerca di informazioni pertinenti ed aggiornate e mediante il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione”.*

### 3.3 La tutela dell'unità familiare

#### 3.3.1. Vita privata e familiare

- Sez. 1, Ordinanza n. 13318/2023, ud. 17/04/2023, dep. 16/05/2023 – Rel. Campese, Pres. De Chiara, non massimata  
[espulsione - applicabilità dell'art. 13 comma 2 bis T.U. Imm. - divieto di automatismo valutativo - valutazione caso per caso - esistenza di legami familiari - durata del suo soggiorno - sussistenza di un rapporto con il Paese d'origine - bilanciamento tra il diritto dell'autorità statale alla conservazione di un regime di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio ed il diritto del ricorrente alla vita privata e familiare]

Nella decisione in esame la Suprema Corte, ripercorrendo i principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di espulsione e diritto all'unità familiare, ha cassato la decisione del giudice di primo grado che non aveva effettuato la valutazione caso per caso imposta dall'art. 13, comma 2, T.U. Imm. In particolare, la Corte ha chiarito che: “i) l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998, dando attuazione ad uno dei principi cardine della Direttiva 2003/86/CE, ha introdotto un rilevante temperamento nell'applicazione automatica delle cause espulsive previste dall'art. 13, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 286 del 1998, imponendo di tenere conto, nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, sia per l'ipotesi dell'ingresso irregolare che per quella della mancanza del permesso di soggiorno originaria o sopravvenuta, anche della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine; ii) l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998 recepisce un sedimentato orientamento giurisprudenziale della Corte Europea dei diritti umani secondo la quale non può aversi interferenza di un'autorità pubblica nell'esercizio del diritto alla vita privata e familiare a meno che questa ingerenza non sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati e la protezione della salute e della morale; iii) esiste un immanente generale obbligo, introdotto dalla Direttiva 2008/115/CE (attuata con il d.l. n. 89/2011 convertito dalla legge n. 129/2011), di valutare caso per caso, come è stato espressamente indicato nell'incipit dell'art. 13, comma 2, citato, l'esistenza delle condizioni per l'adozione della misura espulsiva, senza procedere mediante l'applicazione automatica e standardizzata dei parametri normativi; iv) la decisione relativa al rimpatrio secondo i principi stabiliti dalla Direttiva appena citata non può essere assunta sulla base della “semplice considerazione del soggiorno irregolare” ma deve fondarsi su “criteri obiettivi” e “caso per caso” (sesto Considerando della Direttiva 2008/115/CE), dovendo procedersi ad un'attenta valutazione della situazione personale al fine di tenere nella debita considerazione la vita familiare, le condizioni di salute del cittadino di un Paese terzo interessato ed il rispetto del principio di non refoulement; v) in sede di adozione della misura espulsiva e della sua esecuzione, l'organo pubblico cui è demandata la decisione amministrativa e/o giurisdizionale deve operare - alla stregua del principio di proporzionalità tra il sacrificio del diritto individuale e la salvaguardia dell'ordine pubblico statale - un corretto bilanciamento tra il diritto dello Stato membro alla conservazione di un regime di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio ed il nucleo dei diritti della persona connessi all'applicazione del principio di non refoulement, ai

divieti di cui all'art. 3 CEDU ed al diritto alla salute ed alla vita familiare; vi) la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non prevede che la valutazione in concreto della pericolosità sociale da eseguire in sede di rilascio, revoca o rinnovo del permesso di soggiorno possa essere svolta tanto nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto quanto nei confronti di chi abbia legami familiari nel territorio dello Stato, ha chiarito che anche in quest'ultima ipotesi deve tenersi conto della durata del soggiorno e del quadro dei legami non solo familiari ma anche sociali, prospettando espressamente l'adozione dell'interpretazione della giurisprudenza EDU relativa all'art. 8 come parametro interposto di costituzionalità della norma impugnata; vii) i principi appena illustrati comportano, da un lato, l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998 alla valutazione anche della posizione del cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro paese ancorché questi non si trovi nelle condizioni di richiedere formalmente il ricongiungimento familiare, secondo un ampliamento del diritto all'unità familiare formatosi in sede di giurisprudenza EDU sull'art. 8; dall'altro l'integrale equiparazione, nell'esame della situazione soggettiva del cittadino straniero, fra vita privata e vita familiare, in conformità al paradigma interpretativo dell'art. 8 Convenzione EDU, che non prevede gradazioni o gerarchie tra le due estrinsecazioni del diritto fondamentale contenuto nella norma...".

2.2. Nel caso di specie, il titolo espulsivo è costituito dal mero mancato possesso di un valido ed efficace permesso di soggiorno, secondo il disposto dell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), T.U.I. 2.2.1. Il provvedimento impugnato, però, ha del tutto omissso di valutare la dedotta esistenza di legami familiari dell'interessato, verificando la presenza di un nucleo radicatosi in Italia e sviluppatosi esclusivamente nel nostro Paese, la durata del suo soggiorno e la sussistenza di un rapporto con il Paese d'origine. 2.2.2. Oltre a ciò, il giudice del merito non ha operato alcun bilanciamento tra il diritto dell'autorità statale alla conservazione di un regime di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio ed il diritto del ricorrente alla vita privata e familiare, mancando di eseguire quella valutazione caso per caso direttamente imposta dall'art. 13, da interpretarsi alla luce del divieto di automatismo valutativo imposto sia dalla Direttiva 2008/115/CE, sia dal quadro della tutela del diritto affermato nell'art. 8 CEDU come riconosciuto dalla Corte di Strasburgo".

### 3.3.2. Ricongiungimento familiare

- **Sez. 1, Ordinanza n. 11599/2023, ud. 14/03/2023, dep. 03/05/2023 – Rel. Campese, Pres. Valitutti, massimata**

[ricongiungimento familiare - sportello unico - verifiche demandate - ambito -limiti in rapporto alle prerogative dell'Autorità consolare -art. 8 CEDU - Direttiva 2003/86/CE]

In tema di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, che è procedimento complesso a formazione progressiva, mentre compete allo Sportello Unico per l'Immigrazione, ai fini del rilascio del nulla osta preventivo, la verifica della sussistenza dei requisiti risultanti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999, all'Autorità consolare compete, ove nulla osti, la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente - oltre alla verifica, in virtù dell'art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso. La normativa citata deve essere comunque interpretata alla luce dell'art. 8 CEDU e dell'art. 4, comma 2, lett. a), della Direttiva 2003/86/CE, che vietano agli stati membri di adottare una disciplina interna che vanifichi il senso della tutela accordata al diritto ed al rispetto della propria vita privata e familiare, dovendosi perciò escludere la possibilità di demandare allo Sportello Unico per l'Immigrazione la verifica di circostanze che rientrano, invece, nella competenza dell'Autorità consolare o che risultano da quest'ultima più ragionevolmente accertabili in loco piuttosto che in Italia. (Nella specie, il S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata,

**che aveva ritenuto fondato il diniego di nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione basato sulla mancata produzione del certificato di matrimonio tra i genitori della richiedente, non considerando invece che la verifica di detto documento non solo era di competenza dell'Autorità consolare, ma che lo stesso, in ogni caso, risultava inidoneo a provare il requisito previsto dall'art. 29, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui attribuisce rilievo alla famiglia monogamica, escludendo la possibilità di ricongiungimento di più coniugi per la stessa persona).**

### 3.3.3 Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Sez. 1, Sentenza n. 13186/2023, ud. 20/03/2023, dep. 15/05/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata  
[permesso di soggiorno per motivi familiari - familiare del titolare di *status* di rifugiato -art. 22 d.lgs. 2007 - direttiva 2011/95 - rapporto di coniugio - preesistenza del vincolo rispetto all'arrivo sul territorio nazionale]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal familiare del titolare di *status* di rifugiato, fondata sul rapporto di coniugio, ai sensi dell'art.22 del d.lgs. n. 251 del 19/11/2007, emanato in attuazione della direttiva 2004/83/CE, attualmente abrogata e sostituita dalla direttiva 2011/95 (rifusione). In particolare, la Suprema Corte, ritenendo che l'esame della richiesta andasse compiuto sul solco della disciplina dettata dal d.lgs. n.251/2007 e della disciplina internazionale ed eurounitaria in cui questo si iscrive, ha affermato che: *“Secondo la disciplina nazionale, ai sensi dell'art. 2, lettera e) ed l) – che ha contenuto normativo perché definisce i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina - e dell'art.22 del d.lgs. n.251/2007, il mantenimento dell'unità del nucleo familiare della persona a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato è tutelata con riguardo al coniuge del beneficiario - cioè alla persona legata al rifugiato da vincolo matrimoniale - appartenente al nucleo familiare già da questi costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovi nel territorio nazionale. 3.3.- Sul punto la disciplina nazionale risulta avere trasposto in modo conforme quella eurounitaria, senza introdurre norme più favorevoli. Invero, sebbene il mantenimento dell'unità del nucleo familiare non sia l'obiettivo principale della direttiva 2011/95, attesa che il “considerando” 12 menziona, quale obiettivo principale perseguito da detta direttiva, quello di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri (v. Sentenza del 9 novembre 2021, C-91/20, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), la Corte di Giustizia ha già dichiarato che la ragion d'essere dell'articolo 23 della direttiva della direttiva 2011/95 è «quella di permettere al beneficiario di protezione internazionale di godere dei diritti a lui conferiti da tale protezione mantenendo nel contempo l'unità del nucleo familiare nel territorio dello Stato membro ospitante.» (ibidem, punto 60), a tutela della condizione di vita familiare già preesistente nel paese di origine – come, peraltro già evincibile dall'art.12, p. 2) della Convenzione di Ginevra - per cui sono i membri del nucleo familiare già prima costituito a poter godere, se del caso, dei benefici previsti agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95. 3.4.- Nel caso in esame - come risulta già accertato in fatto dal giudice del merito, senza che si riscontri impugnazione sul punto - il nucleo familiare non era già preesistente presso il Paese di origine perché il matrimonio fu celebrato in Italia il 19 luglio 2016, il beneficiario dello status di rifugiato aveva conosciuto la cittadina marocchina in Marocco, dove si era trattenuto per un anno nel 2006 dopo aver lasciato il suo Paese di origine, in Marocco era stato celebrato un matrimonio religioso privo di valenza giuridica, tanto che il matrimonio poi venne celebrato in Italia e la decisione impugnata non ha fatto buon governo della disciplina sopra ripercorsa, giacché l'accertamento compiuto non ha acclarato – ed anzi ha smentito - la ricorrenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2, lett. l) e 22 del d.lgs. n.251/2007 per il riconoscimento della protezione richiesta, e cioè la preesistenza del nucleo familiare prima dell'arrivo del rifugiato nel territorio nazionale. 3.5.- Ne consegue che la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda”.*

## 3.4. Trattenimento

### 3.4.1. Convalida del trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 13113/2023, ud. 17/04/2023, dep. 12/05/2023 – Rel. Scotti, Pres. De Chiara non massimata  
[misure alternative al trattenimento – art. 14 comma 1 bis T.U. Imm. – giudizio di proporzionalità della misura adottata – misura meno coercitiva – rischio di fuga – possesso di passaporto valido]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del Giudice di pace che, nel convalidare il trattenimento dello straniero presso un CPR, non aveva effettuato uno scrutinio rigoroso della possibilità di adottare misure alternative al trattenimento, non tenendo in considerazione gli elementi di fatto dedotti dal ricorrente, quale la dichiarazione – non contestata – di disporre di un passaporto in corso di validità. La Suprema Corte ha chiarito che: *“È pur vero che il citato comma 1 bis dell’art.14 TUI si esprime in termini di una apparente discrezionalità nell’adozione delle misure alternative al trattenimento coattivo, ma la giurisprudenza di questa Corte, influenzata dal diritto dell’Unione, ha da tempo chiarito che la possibilità di adozione di misure alternative non detentive deve essere necessariamente scrutinata dall’Autorità procedente. Si è infatti affermato – sia pur con riferimento alla proroga del trattenimento - che in tema di convalida della proroga del trattenimento di un cittadino extracomunitario in un CIE, il giudice del merito, così come ritenuto dalla Corte di Giustizia, deve esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato, tenendo conto a tal fine anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità, la cui sussistenza impedisce l’adozione delle misure alternative al trattenimento nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria (Sez. 1, n. 7829 del 20.3.2019). In motivazione la Corte ha ricordato che ai fini del giudizio in ordine all’applicabilità di misure diverse, e meno restrittive, del trattenimento presso il C.I.E. che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia l’art. 15, par. 4 della direttiva 2008/115 impone, in tema di proroga, un riesame dei requisiti di merito elencati al paragrafo 1 dello stesso art. 15, assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento del cittadino di un Paese terzo interessato. L’autorità chiamata a pronunciarsi sull’eventuale proroga del trattenimento di tale cittadino o sul suo eventuale rilascio deve quindi esaminare, in primo luogo, se, nel caso concreto, possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti, ma meno coercitive del trattenimento, in secondo luogo, se sussista un rischio di fuga del cittadino e, in terzo luogo, se quest’ultimo eviti o impedisca la preparazione del suo rimpatrio o le operazioni di allontanamento. A tal fine, l’autorità giudiziaria che si pronunci sulla domanda di proroga del trattenimento deve poter prendere in considerazione sia gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale, sia tutte le osservazioni eventualmente formulate dal cittadino di un Paese terzo interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova rilevanti ai fini della propria decisione. Spetta, pertanto, al giudice procedere a una valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato al fine di stabilire, in sede di riesame delle condizioni previste all’art. 15, p. 1, della direttiva 2008/115, se al cittadino medesimo possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva e, nel caso in cui ciò non risulti possibile, al fine di stabilire se persista un rischio di fuga dello stesso; detto giudice può prendere in considerazione, a tal fine, anche la mancanza di documenti d’identità (Corte Giustizia, 5.6.2014, C- 146/14, Bashir Mohamed Ali Mahdi). 12. L’art.14, comma 1 bis del TUI deve quindi essere interpretato alla luce della direttiva 115/2008 e della giurisprudenza UE come volto a imporre uno scrutinio rigoroso della possibilità di adozione di misure alternative al trattenimento. Questo in particolare è ammissibile solo se sussiste un rischio di fuga o il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento, tanto più se, come preteso dall’art.14 citato, lo straniero è*

*in possesso di passaporto valido. Il Giudice di pace si è disinteressato di tale profilo pur sollevato dal ricorrente e per queste ragioni il provvedimento è illegittimo”.*

#### 3.4.2. Proroga del trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 16720/2023, ud. 17/02/2023, dep. 13/06/2023 – Rel. Meloni, Pres. De Chiara non massimata  
[giudizio di proroga del trattenimento – sindacato sulla legittimità del decreto di trattenimento e della convalida – ammissibilità]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento del Tribunale che aveva statuito l'inammissibilità - in sede di proroga - dell'esame delle questioni attinenti alla legittimità del decreto di trattenimento originario. In particolare, ha chiarito che: *“Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire, con l'ordinanza richiamata dal ricorrente [n.d.r. Cass. 2457/2021], come nel giudizio di proroga del trattenimento ben può essere rimessa in discussione la legittimità dell'iniziale decreto di trattenimento e della sua convalida. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 17126/2023, ud. del 17/02/2023, dep. 15/06/2023 – Rel. Amatore, Pres. De Chiara non massimata  
[giudizio di proroga del trattenimento - garanzie del contraddittorio – partecipazione necessaria del difensore - audizione dell'interessato - art. 21 d.lgs. 25/2008]

Nella decisione in esame, la Corte ha chiarito che: *“è fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi degli artt. 21, comma 2, e 28, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 cui rinvia l'art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell'interessato di essere sentito. Non ha neanche fondamento, nella materia in esame, l'argomentazione, secondo cui avrebbe dovuto essere la persona trattenuta a chiedere di partecipare all'udienza: l'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286, cit., dispone invero che "l'interessato ... è condotto nel luogo in cui il giudice tiene udienza", senza prevedere la necessità di una sua richiesta in tal senso. 1.2.2 Orbene, osserva il Collegio come risulta circostanza non contestata (e peraltro evincibile dalla lettura dello stesso provvedimento impugnato) che il Tribunale avesse ritenuto non necessaria l'audizione del trattenuto “poiché la richiesta di proroga poteva essere esaminata e definita in base alle risultanze documentali ed a motivi di diritto”. Ne consegue che la sopra riferita statuizione si pone in evidente contrasto con in principi affermati in subiecta materia della giurisprudenza espressa da questa Corte”.*